

Istituto Superiore "Lorenzo Rota" di Calolziocorte (LC)
Liceo Scientifico | Liceo Scientifico delle Scienze Applicate | Liceo delle Scienze Umane
Amministrazione, Finanze e Marketing | Costruzioni Ambiente e Territorio
Istruzione e Formazione Professionale: operatore ai servizi di vendita

Circolare n. 194

Calolziocorte, 6 maggio 2021

Ai Docenti delle classi quinte

LORO SEDI

Oggetto: Indicazioni ai fini del corretto allestimento del Documento del 15 maggio. A.S. 2020/2021.

In vista dell'imminente adempimento dell'approvazione da parte dei consigli di classe del Documento di cui all'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 62/2017, al fine di favorirne la corretta predisposizione, oltre a riportare quanto dispone l'art. 10 dell'O.M. n. 53/2021 - Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021 - si forniscono le indicazioni che seguono.

Articolo 10

(Documento del consiglio di classe)

- "1. Entro il 15 maggio 2021 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del Dlgs 62/2017, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell'esame. Per le discipline coinvolte sono altresì evidenziati gli obiettivi specifici di apprendimento ovvero i risultati di apprendimento oggetto di valutazione specifica per l'insegnamento trasversale di Educazione civica. Il documento indica inoltre:
- a) **l'argomento assegnato a ciascun candidato** per la realizzazione dell'elaborato concernente le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a);
- b) i testi oggetto di studio nell'ambito dell'insegnamento di Italiano durante il quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio di cui all'articolo 18 comma 1, lettera b);
- c) per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l'insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL.
- 2. Nella redazione del documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot. 10719. Al documento possono essere allegati atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l'anno in preparazione dell'esame di Stato, ai PCTO, agli stage e ai tirocini eventualmente effettuati, alle attività, i percorsi e i progetti svolti nell'ambito del previgente insegnamento di Cittadinanza e Costituzione e dell'insegnamento dell'Educazione Civica riferito all'a.s. 2020/21, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto.
- 3. Per le classi articolate e per i corsi destinati a studenti provenienti da più classi, il documento del consiglio di classe è comprensivo della documentazione relativa ai gruppi componenti.
- 4. Il documento del consiglio di classe è immediatamente pubblicato all'albo on-line dell'istituzione scolastica. La commissione si attiene ai contenuti del documento nell'espletamento della prova di esame.





Istituto Superiore "Lorenzo Rota" di Calolziocorte (LC)
Liceo Scientifico | Liceo Scientifico delle Scienze Applicate | Liceo delle Scienze Umane
Amministrazione, Finanze e Marketing | Costruzioni Ambiente e Territorio
Istruzione e Formazione Professionale: operatore ai servizi di vendita

(commi 5 e 6 omissis)"

Il "Documento" rappresenta una sorta di carta di identità della classe, utile alla Commissione d'esame – anche quest'anno, in particolare, al solo Presidente di Commissione - per avere informazioni sulla classe, sui programmi svolti, sulla metodologia adottata, sugli strumenti didattici utilizzati, sui criteri di valutazione adottati nel corso dell'anno scolastico e sulle eventuali simulazioni delle prove d'esame svolte durante l'anno.

Nella redazione del Documento i consigli di classe devono attenersi alle indicazioni fomite dal Garante per la protezione dei dati personali con la nota del 21 marzo 20 17, prot. 10719, richiamata dal sopra riportato art. 10 dell'O.M.

In tale nota si sottolinea che:

"è importante che le scuole del sistema nazionale di istruzione, nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, agiscano nel pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli studenti, anche con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali"

Considerando che il documento del 15 maggio deve essere immediatamente affisso all'albo dell'Istituto, consegnato in copia a ciascun candidato e che chiunque è interessato può estrarne copia, il Garante ha ritenuto opportuno fornire precise indicazioni per la sua predisposizione al fine di evitare di divulgare informazioni che possano violare, anche indirettamente, la privacy degli studenti.

Nel paragrafo 3 del documento il Garante ha sottolineato che:

"A fronte di specifici obblighi normativi che impongono la diffusione di atti o documenti amministrativi, le amministrazioni pubbliche prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali atti e documenti amministrativi contenenti dati personali, devono verificare che sia espressamente previsto l'obbligo di pubblicare anche dati personali, ovvero valutare, caso per caso, se tale diffusione sia effettivamente necessaria rispetto alle finalità sottese alla diffusione del documento (art. 4, comma 1, lettera m), e art. 19, comma 3, del Codice, con riguardo ai dati comuni, nonché artt. 20, 21 e 22, comma 11, con riferimento ai dati sensibili e giudiziari).

È chiaro che il senso del documento sia quello di mettere in evidenza il percorso didattico e formativo di ciascuna classe, prescindendo dalle peculiarità dei singoli elementi che la compongono.

Lo stesso dato normativo, nonché le successive indicazioni ministeriali al riguardo, non lasciano margini a un'interpretazione estensiva circa il contenuto del documento tale da comprendere anche riferimenti ai singoli studenti, risultando quindi priva del necessario fondamento normativo la diffusione di un documento così redatto".

Il Garante ha ritenuto, quindi, che <u>non vi sia alcuna necessità di fornire alla Commissione esaminatrice</u> <u>dati personali riferiti agli studenti</u> in un documento che ha come finalità quella di mettere in evidenza il percorso didattico e formativo di ciascuna classe e di orientare la commissione nell'organizzazione e nello svolgimento dell'Esame di Stato.

Riguardo alle modalità con le quali riportare nel Documento "l'argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell'elaborato concernente le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), è stata diffusa dal Ministero dell'Istruzione la seguente faq:

"È necessario indicare accanto all'argomento anche il candidato cui esso è stato assegnato?

No, gli argomenti saranno inseriti nel documento sotto forma di elenco numerato, rispettando l'ordine dell'elenco alfabetico dei candidati della classe ma, ai sensi delle disposizioni vigenti sulla privacy, senza





Istituto Superiore "Lorenzo Rota" di Calolziocorte (LC)
Liceo Scientifico | Liceo Scientifico delle Scienze Applicate | Liceo delle Scienze Umane
Amministrazione, Finanze e Marketing | Costruzioni Ambiente e Territorio
Istruzione e Formazione Professionale: operatore ai servizi di vendita

l'indicazione dei nomi e dei cognomi degli stessi. In separato elenco saranno indicati gli argomenti assegnati a eventuali candidati esterni, sempre nel rispetto dell'ordine alfabetico di tali candidati".

La regola predetta va applicata sia per i candidati interni, che, con elenco numerico separato, per i candidati esterni. Inoltre, qualora nella classe fossero presenti studenti che non sosterranno l'esame di Stato ai sensi dell'art. 20, comma 7, dell'O.M. 53/2021, l'elencazione numerata e continua degli argomenti assegnati dovrà essere eseguita previa espunzione dall'elenco della classe degli studenti in parola.

Alla luce delle indicazioni fornite dal Garante si raccomanda alle ss.ll. di omettere dall'esemplare del Documento da destinare alla pubblicazione, l'indicazione dei nominativi degli studenti e ogni altra notizia che possa rivelare – anche indirettamente - dati "particolari" (prima del GDPR - Regolamento Europeo in materia di Protezione dei Dati Personali (2016/679) - definiti sensibili: orientamento religioso, diversabilità, BES, ecc.).

Tali limitazioni, ovviamente, non valgono rispetto all'esemplare del Documento che dovrà essere reso disponibile per la Commissione, in quanto destinato a soggetti tenuti a osservare il "segreto d'ufficio".

Si rammenta alle ss.ll. che la versione completa del Documento dovrà esplicitare inequivocabilmente le informazioni riguardanti le esigenze dei singoli studenti DVA (PEI ed eventuale necessaria presenza del docente di sostegno durante la prova d'esame) e DSA (rispetto ai quali la commissione d'esame dovrà tenere in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, adeguatamente certificate e, in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione.

Indicazioni specifiche per gli studenti con disabilità

Tutte le informazioni relative agli studenti con disabilità vanno inserite in una relazione, allegata al Documento del 15 maggio della classe di appartenenza, ma non affissa all'albo. Tale allegato va esclusivamente consegnato alla Commissione degli Esami di Stato, al fine di dare un profilo chiaro della situazione dello studente e per fornire tutte le indicazioni necessarie per il sereno svolgimento dell'esame stesso.

La stesura di tale documento, anch'esso atto del Consiglio di Classe, preparato dal Docente Specializzato per le Attività di Sostegno e discusso in sede di consiglio di classe per la stesura del Documento del 15 maggio, riveste un'importanza fondamentale al pari del Documento per l'intera classe, in quanto entra nello specifico delle indicazioni a cui si dovranno strettamente attenere le Commissioni.

Infatti all'articolo 6 del D.P.R. 323/1998 è possibile leggere che:

«La commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal C.d.C., relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone, per i candidati che ne hanno bisogno, prove equipollenti a quelle previste per gli altri candidati coerenti con il livello degli insegnamenti impartiti allo studente e idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenziali attitudini e al livello dipartenza. Tali prove possono consistere: nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi; nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti».

Inoltre, all'art. 20, comma 1, dell'Ordinanza Ministeriale n. 53/2021, è sancito che:

"Il consiglio di classe stabilisce la tipologia della prova d'esame, se con valore equipollente o non equipollente, in coerenza con quanto previsto all'interno del piano educativo individualizzato (PEI) ai sensi dell'articolo 10 del decreto interministeriale del 29 dicembre 2020, n. 182".





Istituto Superiore "Lorenzo Rota" di Calolziocorte (LC)
Liceo Scientifico | Liceo Scientifico delle Scienze Applicate | Liceo delle Scienze Umane
Amministrazione, Finanze e Marketing | Costruzioni Ambiente e Territorio
Istruzione e Formazione Professionale: operatore ai servizi di vendita

E ancora, al comma 2:

"Il consiglio di classe, inoltre, acquisisce elementi, sentita la famiglia, per stabilire per quali studenti sia necessario provvedere, in ragione del PEI, allo svolgimento dell'esame in modalità telematica ai sensi dell'articolo 8, qualora l'esame in presenza, anche per effetto dell'applicazione delle eventuali misure sanitarie di sicurezza, risultasse inopportuno o di difficile attuazione. In caso di esigenze sopravvenute dopo l'insediamento della commissione con la riunione plenaria, all'attuazione del presente comma provvede il presidente, sentita la sottocommissione".

L'allegato al Documento del 15 Maggio relativo a ogni studente con disabilità deve quindi contenere le seguenti parti:

- una presentazione con riferimento alla diagnosi;
- le stesse indicazioni inserite nel documento della classe, ma riferite alla situazione del singolo studente;
- una descrizione delle tipologie di prove che vanno anche allegate;
- una motivata richiesta di assistenza durante le varie fasi dell'Esame di Stato (presenza del Docente Specializzato per le Attività di Sostegno, assistenti all'autonomia, assistenti alla comunicazione, etc.);
- ➤ le indicazioni relative alle tipologie e ai tempi di somministrazione delle prove scritte e orali (bisogna indicare se è necessario un tempo maggiore rispetto a quello concesso agli altri studenti);
- ➤ la richiesta delle prove d'esame che siano coerenti con il percorso differenziato (ai fini del conseguimento dell'attestato valido come credito formativo);
- la necessità di provvedere, in ragione del PEI, allo svolgimento dell'esame in modalità telematica ai sensi dell'articolo 8, qualora l'esame in presenza, anche per effetto dell'applicazione delle eventuali misure sanitarie di sicurezza, risultasse inopportuno o di difficile attuazione.

Nel caso dell'allegato relativo a candidati con programmazione differenziata il Consiglio di Classe dovrà specificare quali prove differenziate, in coerenza con il P.E.I., sono state progettate e somministrate durante il corso dell'ultimo anno scolastico.

Vanno sempre inserite le informazioni relative:

- > alla frequenza della somministrazione delle stesse;
- a eventuali difficoltà incontrate nella fase di somministrazione;
- indotto i docenti a scegliere momenti diversi da quelli scelti per l'intera classe;
- ➤ ai tempi di esecuzione delle prove stesse, specificando il perché dell'eventuale aumento o diminuzione del tempo concesso;
- ➢ ai luoghi di somministrazione delle prove, specificando eventualmente le motivazioni che hanno indotto i docenti a scegliere luoghi diversi rispetto a quelli in cui hanno svolto le prove compagni di classe;
- ➢ ai supporti di natura psico-pedagogica da parte del Docente Specializzato per le Attività di Sostegno o dell'Educatore;
- > ai supporti da parte di assistenti (all'autonomia, alla comunicazione, igienico-sanitari, etc.);
- alla valutazione delle prove di verifica (allegare apposite griglie).





Istituto Superiore "Lorenzo Rota" di Calolziocorte (LC)
Liceo Scientifico | Liceo Scientifico delle Scienze Applicate | Liceo delle Scienze Umane
Amministrazione, Finanze e Marketing | Costruzioni Ambiente e Territorio
Istruzione e Formazione Professionale: operatore ai servizi di vendita

Si ribadisce che i Consigli di Classe devono esplicitamente indicare la necessità della presenza del Docente Specializzato per le Attività di Sostegno, ma che sarà la Commissione degli Esami di Stato a nominare tale docente e non il Consiglio di Classe.

Il Dirigente Scolastico

Dott. Maurizio CANFORA

